
PARTE TERZA

IL CONTROLLO SULLE OPERAZIONI DEL DEBITO PUBBLICO

§ 1. — CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. — *La gestione del debito pubblico.* — La gestione del debito pubblico dà luogo a servizi di natura speciale, ma non forma oggetto di un'Amministrazione autonoma vera e propria: trattasi, infatti, di un'Amministrazione che opera come unità amministrativa del Ministero del tesoro, e la sua organizzazione rispecchia, in via di massima, quella di ogni altra direzione generale di tale Ministero.

Essa presenta, peraltro, la particolare caratteristica che i servizi e le attività del debito pubblico sono retti da ordinamenti autonomi, per il particolare rilievo che assumono, nella gestione patrimoniale dello Stato, le operazioni di prestito pubblico con cui lo Stato, attingendo al credito, integra i mezzi offerti dalle entrate ordinarie per provvedere a pubbliche esigenze non transitorie, operazioni che, per quest'ultimo aspetto, si distinguono da quelle del debito pubblico fluttuante (buoni del tesoro ordinari), intese a provvedere a spese della gestione ordinaria del bilancio, non eccedenti il periodo di un esercizio finanziario, le quali fanno parte delle operazioni di tesoreria affidate al Direttore generale del tesoro e non lasciano traccia nella consistenza economica dell'azienda statale, all'infuori di quella del pagamento degli interessi.

La Direzione generale del debito pubblico amministra, infatti, col controllo di una *Commissione di vigilanza* composta di tre senatori, tre consiglieri di Stato, un consigliere della Corte dei conti e un presidente di Camera di commercio, il complesso dei prestiti pubblici consolidati o redimibili dello Stato, dei prestiti cioè di carattere permanente che lo Stato contrae, assumendo l'obbligo di corrispondere soltanto gli interessi (debito pubblico consolidato) o anche quello di rimborsare il capitale a determinate scadenze (debito pubblico redimibile), e che appunto per la loro durata assumono una specifica consistenza formale nella gestione e nel conto patrimoniale dello Stato. E solo in via di eccezione dovrebbe quindi esservi amministrazione di buoni del tesoro, e più specificamente di quelli poliennali che hanno affinità con i prestiti redimibili, da parte della stessa.

2. — *Le operazioni del debito pubblico.* — A base della gestione del debito pubblico è il *Gran Libro del debito pubblico*, la cui istituzione rimonta al 1861.

Il rapporto di debito pubblico non è, infatti, una comune operazione di prestito, poiché oltre a richiedere di volta in volta un'apposita legge che lo autorizzi — a differenza dei buoni del tesoro ordinari la cui emissione è autorizzata in via generale dall'articolo 71 della legge di contabilità e annualmente e periodicamente dalla legge del bilancio, che ormai non ne stabilisce neppure il limite massimo — può costituirsi soltanto con la iscrizione nel Gran Libro anzidetto e col rilascio del relativo certificato, rappresentato dal titolo — nominativo, misto o al portatore — sì che la iscrizione ha una funzione costitutiva, a differenza di quelle sui registri immobiliari previste per i negozi e per gli atti afferenti a beni immobili, che sono invece richieste al solo effetto di renderli pubblici.

E la natura pubblicistica del rapporto comporta l'esigenza dell'intervento dell'Amministrazione anche per il compimento di ogni modificazione giuridica del rapporto stesso, in quanto tali modificazioni si riflettono sull'obbligazione risultante dall'iscrizione.

Tra le modificazioni in parola vanno ricordate le operazioni di *riunione o divisione*, quelle di *tramutamento* (e cioè di conversione di una rendita in un'altra), di *traslazione* da uno ad altro titolare (per atto consensuale, per successione, per sentenza), e così le costituzioni, cancellazioni o riduzioni di *ipoteche o di vincoli* sulle rendite, e gli *atti conservativi od esecutivi* sulle rendite stesse.

Si comprende, così, di quale entità ed importanza siano le operazioni conseguenti, che si esplicano in modifiche o in rettifiche delle intestazioni, in annotazioni ed in convalide, e richiedono l'attento esame degli atti allo scopo di cautelare non solo lo Stato, ma anche gli interessati. E poiché è appunto su tali operazioni che si svolge il controllo esercitato dalla Corte in via preventiva e successiva a mezzo di un Ufficio speciale, allo scopo di accertare l'osservanza delle norme poste a tutela dei diritti dello Stato e di quelli dei privati creditori, e cioè la legittimità delle iscrizioni, dei vincoli apposti, dei trasferimenti, si comprende facilmente il rilievo che assume quest'attività di controllo non solo quantitativamente, ma anche, ed in ispecie, qualitativamente.

§ 2. — L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ESERCITATA DALLA CORTE

3. — *La entità del lavoro svolto in sede di controllo preventivo.* — Per formarsi un concetto della entità del lavoro svolto dalla Corte in sede di controllo preventivo basterà ricordare che: nell'esercizio finanziario 1947-48, per operazioni relative ad iscrizioni, tramutamenti, traslazioni e rimborsi furono esaminati 37.351 fascicoli che diedero luogo alla emissione di n. 98.254 certificati nominativi e di n. 189.021 titoli al portatore, all'annullamento di n. 28.255 certificati nominativi e n. 1.834.367 titoli al portatore, all'emissione di n. 169.422 formule di pagamento interessi e di n. 79.768 fogli di ruolo, e che oltre agli altri adempimenti quali le verifiche relative sul Gran Libro dei buoni del tesoro e dei debiti vari nominativi, agli effetti dell'accertamento della vigenza delle iscrizioni e del controllo con le schede di variazione, si sono avute operazioni straordinarie, quali il completamento delle rinnovazioni dei certificati nominativi del consolidato 3,50 per cento 1906 e dell'affogliamento per il consolidato 3,50 per cento 1902, la revisione delle ricevute provvisorie dei buoni quinquennali del tesoro 7 per cento, le operazioni di rimborso dei buoni quinquennali a scadenza 1948, per il complessivo importo di lire 8.022.765.499, la rinnovazione delle obbligazioni del Risanamento della città di Napoli, e le operazioni di emissione e di conversione concernenti il Prestito della ricostruzione, istituito con i decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 43 e 26 ottobre 1946, n. 262, ed integrato nella relativa disciplina dai decreti legislativi 28 aprile 1947, n. 338, e 28 novembre 1947, n. 1369;

nell'esercizio finanziario 1948-49, per operazioni relative ad iscrizioni, tramutamenti, traslazioni e rimborsi furono esaminati 40.009 fascicoli che diedero luogo alla emissione di n. 190.479 certificati nominativi e n. 81.144 titoli al portatore, all'annullamento di n. 30.147 certificati nominativi e n. 2.326.456 titoli al portatore, all'emissione di n. 98.409 formule di pagamento interessi e di n. 57.048 fogli di ruolo, e che oltre agli altri adempimenti sopraccennati si sono avute operazioni straordinarie, quali l'affogliamento del prestito redimibile 3,50 per cento 1934, per essere rimasti privi di tagliandi per ricevuta i relativi certificati per oltre 300.000 partite, il cambio delle cartelle al portatore del detto prestito per oltre 3 milioni di cartelle, l'affogliamento di 1.100 obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele e il rimborso delle obbligazioni del prestito redimibile 4,75 per cento per oltre 222 milioni;

nell'esercizio finanziario 1949-50, per operazioni relative ad iscrizioni, tramutamenti, traslazioni e rimborsi furono esaminati 40.893 fascicoli, che diedero luogo alla emissione di n. 187.766 certificati nominativi e n. 47.493 titoli al portatore, all'annullamento di n. 22.981 certificati nominativi e n. 8.995.158 titoli al portatore, all'emissione di n. 74.738 formule di pagamento interessi e n. 29.501 fogli di ruolo, e che, oltre agli altri adempimenti innanzi cennati, si sono avute operazioni straordinarie, quali il completamento del cambio delle cartelle al portatore del prestito redimibile 3,50 per cento 1934, dell'affogliamento delle obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele e del rimborso delle obbligazioni del prestito redimibile 4,75 per cento di cui si è fatto cenno, la emissione dei buoni del tesoro novennali 5 per cento con scadenza 1959, autorizzata con la legge 17 dicembre 1949, n. 905, il rimborso anticipato delle obbligazioni 5 per cento per la strada ferrata maremmana di cui ai regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4652, e 19 febbraio 1862, n. 473, ed alla legge 4 agosto 1861, n. 174, e la riunione gratuita delle cartelle di taglio non superiore a lire 500, consentita dal decreto legislativo 20 agosto 1947, b. 990, e prorogata al 31 marzo 1950 con legge 26 ottobre 1949, n. 811;

per operazioni varie si rese necessario il controllo per circa 13.145.981 titoli al portatore.

Ma la entità di tale lavoro va segnalata in particolare per le importanti questioni che ebbero a presentarsi in sede di controllo, per alcune delle quali si ritiene opportuno fare un cenno sommario.

4. — *Regime giuridico del premio toccato in sorte ad un titolo vincolato per dote.* — Nel triennio considerato nella presente Relazione si è avuta occasione di trattare una interessante questione in ordine al regime giuridico dei premi toccati in sorte a titoli vincolati per dote.

La questione venne in esame in relazione ad un provvedimento con cui l'Amministrazione del debito pubblico, ritenendo che al premio estratto dovesse attribuirsi il carattere di frutto dotale, aveva dato corso, in base ad analoga richiesta dei coniugi interessati, all'impiego del relativo importo nell'acquisto di titoli, con la stessa intestazione di quello dotale e con l'apposizione dello stesso vincolo. E la Corte, in una elaborata risoluzione di coordinamento, affrontò innanzi tutto il problema, già dibattuto ampiamente in dottrina e in giurisprudenza sotto lo impero del codice civile del 1865, se il premio toccato in sorte a un titolo del debito pubblico vincolato per dote costituisca un mero frutto o reddito, e quindi un accessorio del capitale al pari degli interessi, o se invece ad esso si debba attribuire il carattere di bene dotale *sui generis*, oppure quello di bene parafernale.

Vagliati i precedenti dottrinari e giurisprudenziali in materia, la Corte osservava che la tesi che i premi in parola possano comprendersi tra i frutti del titolo e considerarsi un incremento automatico dello stesso per accessione è ormai insostenibile per il disposto degli articoli 1998 e 1000 del vigente codice civile, ma che il principio sancito da questi articoli, per cui l'usufrutto si estende ai premi prodotti dal titolo, trova il suo fondamento nell'intrinseco collegamento tra il contratto di mutuo, rappresentato dal titolo, ed il contratto aleatorio di lotteria o giuoco, che ad esso è connesso, collegamento che dà luogo ad un negozio complesso, poiché il rapporto è costituito da due negozi collegati dalla volontà delle parti, per lo scopo economico cui sono intesi. In tale rapporto, infatti, ciascuno dei due negozi è voluto in vista dell'altro, talché viene tra essi a stabilirsi un rapporto d'interdipendenza, il quale trova la sua espressione nella unità del documento che li incorpora. Da questa interdipendenza deriva che la nullità dell'uno colpisca l'altro negozio, la illiceità dell'uno si estenda all'altro, l'inadempimento dell'uno autorizzi la risoluzione dell'altro. Proprio essa è alla base della espansione dell'usufrutto sancita dal codice, avendo questa la sua radice nella connessione teleologica e negoziale che unisce i due negozi, fino a che non sia resa inoperante da un contrario ed espresso atto di volontà o da una esplicita norma di legge, e non in una relazione obiettiva quale quella in cui si pone la cosa accessoria rispetto alla principale. Ed appunto il rilievo del collegamento e della interdipendenza dei due rapporti di credito incorporati nel titolo portò la Corte ad affermare che il vincolo dotale si estenda *de iure* al diritto di credito condizionato, e quindi al premio che ne costituisce la realizzazione.

Fu infatti osservato che a tale estensione non ostano le obiezioni che si rifanno alla esigenza di una espressa indicazione dei beni apportati in dote (articolo 1388 del codice civile del 1865 e 188 del vigente codice) o al divieto di comprendere nella dote beni futuri (articolo 179 del codice civile): non la prima poiché la incorporazione del diritto al premio (diritto di credito condizionato) nel titolo di prestito costituito in dote ne importa *de iure* la inclusione tra le entità patrimoniali rappresentate dallo stesso, ove non vi sia una diversa e contraria pattuizione; e neppure la seconda — che in precedenza veniva appoggiata al divieto di aumentare la dote durante il matrimonio, sancito dall'articolo 1391 del codice civile del 1865 — poiché si sarebbe in presenza di un apporto insito nello stesso contratto originario, in quanto il diritto al premio ripete la origine causale dal titolo costituito in dote e costituisce un apporto che, pur avendo carattere condizionato, esiste già in potenza fin dal momento della costituzione in dote del titolo. E non vi osta nemmeno il rilievo del carattere aleatorio del diritto al premio, poiché tale obiezione trae ragione da una configurazione della dote ormai superata, quale quella che ne faceva la espressione di un *obbligo giuridico* di sostenere gli oneri del matrimonio, e perché la *spes* del premio è già di per sé un rapporto patrimoniale in quanto porta in potenza la possibilità della sua realizzazione.

Ammesso poi che per il cennato diritto di credito condizionato debba ritenersi operante il principio della estensione del vincolo dotale, si osservava come non si potesse non farne applicazione per il premio che venga a conseguirsi, in quanto esso non è che il capitale in cui si trasforma l'originario rapporto di credito, per effetto del sorteggio. In sostanza vi si ravvisava un caso di trasformazione necessaria dell'oggetto della dote, e cioè di conversione, per cui diviene dotale il bene in cui si trasforma una cosa già dotale. E alla estensione dei criteri assunti nell'articolo 1998 del codice civile non si riteneva di ostacolo il rilievo che tale norma è dettata in materia di usufrutto e non di dote, dato anche che al marito, a parte gli aspetti strutturali specifici della veste di amministratore e di rappresentante della moglie, è conferito, sui beni dotali, un diritto reale analogo a quello dell'usufruttuario, poiché, come quest'ultimo, ne acquista i frutti, tanto che, pur essendogli riconosciuti poteri più ampi per

la veste anzidetta, non si è mancato di assimilarlo, in ciò che attiene al godimento dei beni dotali, all'usufruttuario e si è parlato finanche di un suo « usufrutto *ex lege* ».

Per le esposte considerazioni la Corte riteneva di potere accedere alla tesi che nel premio toccato in sorte ad un titolo del prestito pubblico costituito in dote ravvisa un bene dotale e non parafernale, nel riflesso che il detto premio è una necessaria trasformazione del contratto di giuoco collegato al contratto di prestito ed incorporato con lo stesso nel titolo dotale.

E ciò portò ad affermare che ad imprimere la dotalità su questo bene non occorra la formale stipulazione di un nuovo atto pubblico.

Si osservava, infatti, che ad escluderne la esigenza bastava il rilievo che non si tratta di un nuovo apporto, essendosi già detto che si dovesse ravvisarvi una mera trasformazione necessaria del primitivo rapporto di credito condizionato incorporato nel titolo costituito in dote, e non la sostituzione di un bene ad un altro di diversa entità, quale quella che si verifica nella diversa ipotesi del reimpiego.

5. — *Adempimenti richiesti per la riscossione del premio di un titolo dotale e per il suo investimento in altri titoli del debito pubblico.* — Alla questione suaccennata si collegava quella delle formalità occorrenti per la riscossione e per l'investimento in altri titoli del debito pubblico dell'importo del premio toccato in sorte ad un titolo costituito in dote.

Sulla prima questione venne rilevato che non sorge dubbio sul diritto del marito ad esigere il pagamento del capitale (= premio) in cui si trasforma e realizza il credito condizionato, pel disposto dell'articolo 184, comma 3°, del codice civile, pur dovendosi notare che in tal caso egli agisce come rappresentante legale e negoziale della moglie, e non in nome e nell'interesse proprio, poiché trattasi di realizzare una dote di specie, che come tale è in proprietà della moglie.

Sorgeva, peraltro, dubbio se occorresse il concorso di ambedue i coniugi nella richiesta di pagamento. E la Corte ritenne che la esigenza postane dall'articolo 10, comma 3°, del regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941, non costituisse un principio valido per i soli titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934, considerati in detta norma, ma rispondesse ad un principio di ordine generale, poiché l'anzidetta esigenza è indotta dal fatto che la riscossione in parola non è atto di semplice amministrazione, come la riscossione dei frutti, e dal rilievo che tale carattere ricorre sia che vi si voglia ravvisare un atto che operi una trasformazione della dote di specie in dote di quantità, col correlativo passaggio di proprietà (articoli 182, 187 del codice civile), sia che vi si voglia collegare l'obbligo di un investimento fruttifero ai sensi degli articoli 1998 e 1000 del codice civile, essendo questo un atto di disposizione.

Di maggiore rilievo era l'altra questione, in merito alla quale l'Amministrazione aveva adottato un indirizzo non convincente, poiché mentre il citato regio decreto n. 1941 del 1934 prevedeva la esigenza dell'autorizzazione del tribunale se nei capitoli matrimoniali non risultasse pattuita la libera alienazione della dote, una circolare del 26 dicembre 1934 asseriva che potesse prescindere da tale autorizzazione quando nella stessa richiesta di pagamento si desse incarico alla Direzione generale del debito pubblico di provvedere direttamente all'investimento della somma in altri titoli di Stato della natura stessa dei titoli vincenti, e con la stessa intestazione ed annotazione del vincolo.

Questo indirizzo non parve legittimo alla Corte, che invece affermò la esigenza dell'autorizzazione giudiziale, qualora nell'atto di costituzione della dote non sia prevista la sua libera alienazione senza l'autorizzazione del tribunale; e ciò nel precipuo riflesso che l'intervento del magistrato trae origine dalla tutela dell'interesse familiare, e risponde perciò ad un principio d'ordine pubblico, e nella considerazione che il reinvestimento si risolve sempre in un reimpiego. E si ritenne che ciò dovesse dirsi tanto nel caso di dissenso, come nel caso di accordo tra i coniugi sulla destinazione o sulle modalità d'investimento del premio toccato in sorte.

L'Amministrazione del debito pubblico ritenne di insistere nel concetto enunciato nell'anzidetta circolare, sul riflesso che la formulazione dell'articolo 163 del regolamento di cui al regio decreto 19 dicembre 1911, n. 298, consenta di prescindere da ogni formalità qualora il reimpiego venga operato dalla stessa Amministrazione. Ma la Corte fece notare che la citata statuizione dispone per una materia diversa da quella concernente il reinvestimento di premi estratti in sorte, e che di essa non può farsi applicazione analogica, data la sostanziale diversità delle due ipotesi.

L'ipotesi contemplata dal citato articolo 163 è quella, infatti, della riscossione delle obbligazioni e azioni di spettanza di persone o enti che non abbiano la libera disponibilità di propri beni, ed è chiaro che le formalità che si dichiarano non necessarie siano quelle previste per la riscossione di capitali da parte delle persone incapaci e a tutela di queste. Nella ipotesi di che trattasi l'esigenza delle cennate formalità è invece determinata dal reim-

piego e non dalla riscossione e non attiene ad una ragione d'incapacità, in quanto trae ragione soltanto da una esigenza d'ordine pubblico, quale quella dei fini superiori della tutela della famiglia, tanto che la mancanza delle formalità medesime si risolve in una causa di nullità e non di semplice annullabilità, come invece accade nei casi di semplice incapacità.

In definitiva l'Amministrazione prese impegno di promuovere una specifica disciplina legislativa dell'indirizzo assunto e chiese che nelle more si desse corso ad un limitato numero di rinvestimenti di modico importo già predisposti secondo tale indirizzo. E la Corte accedette alla richiesta, in vista della riserva di un provvedimento legislativo che valesse a legittimarlo, riserva che fu in effetti sciolta con l'emanazione della legge 25 marzo 1950, n. 165, con cui le parti venivano esonerate da qualsiasi formalità nei casi in cui si chiesse il rinvestimento dei premi sorteggiati a cura dell'Amministrazione e con gli stessi vincoli del titolo base.

6. — *Altre questioni trattate.* — In sede di esame di una operazione di cambio decennale di cartelle del Consolidato 3,50 per cento, per la quale venivano liquidati dall'Amministrazione, a carico della parte, i cosiddetti *diritti casuali* di cui al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, è stato fatto rilevare che tali diritti possono riscuotersi soltanto sull'importo di operazioni che siano compiute ad iniziativa e nell'esclusivo interesse delle parti, e non pure sull'importo di operazioni rese necessarie da esigenze tecniche dell'Amministrazione. E nel contempo si è invitata l'Amministrazione ad emanare istruzioni per la uniforme applicazione delle norme sui diritti in parola, onde conseguire, specie nei rapporti delle liquidazioni effettuate dalle Tesorerie Provinciali, un trattamento il più equo possibile nei confronti delle parti interessate.

In occasione dell'esame di ordini per consegna di titoli da farsi agli eredi degli intestatari di origine, è stato riaffermato il principio che le *attestazioni di notorietà* possono considerarsi valide solo quando siano raccolte su fatti e circostanze che non possono comprovarsi per mezzo di atti e documenti. Quando invece tale possibilità ricorre, come ad esempio avviene per i fatti concernenti lo stato civile, può riconoscersi forza probante soltanto agli atti — copie o estratti autentici — rilasciati dagli Uffici di stato civile.

In materia di *tramutamento di titoli* si è fatto notare che, se il tramutamento di titoli da nominativi al portatore venga ad esecuzione dopo che i titoli siano scaduti, non possa farvisi luogo, poiché il tramutamento si risolverebbe nella emissione di nuovi titoli di un prestito scaduto e quindi inoperante: in tali casi, quindi, l'Amministrazione deve procedere alla pura e semplice restituzione ai sottoscrittori del capitale nominale.

In materia di apposizione di *vincolo d'ipoteca sui titoli*, nel rilevare l'evidente inesattezza in cui sono incorsi, tra gli altri testi, il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento, per cui di solito l'espressione «rendita» vi risulta adottata per indicare il capitale rappresentato dal titolo e non le rispettive rate semestrali d'interessi, si è fatto notare che il vincolo di ipoteca di cui si chieda l'apposizione sul capitale nominale, come nel caso di titoli dati in cauzione, deve essere annotato sul titolo con tale indicazione e non con quella di «rendita», perché non sorga dubbio sulla natura del vincolo costituito.

In materia di *iscrizione di rendita* a favore di enti pubblici si ebbe occasione di rilevare la illegittimità di una iscrizione fatta a favore di una provincia «per un altro ente» data la equivocità della formula che non chiariva se l'ente dovesse considerarsi titolare della rendita o se invece questa dovesse ritenersi soltanto vincolata a favore dello stesso: in conseguenza l'operazione venne rettificata intestando il certificato nominativo alla Provincia con annotazione che la rendita dovesse devolversi annualmente a favore dell'ente.

Sempre in materia di *iscrizioni di rendite a favore di enti morali* si è affermato il principio che la Direzione generale del debito pubblico non possa fare luogo ad operazioni d'iscrizioni di rendita a favore di enti morali per capitali che risultino provenienti da atti di liberalità, quando l'ente non sia stato formalmente autorizzato ad accettare la liberalità.

In materia di *obblighi incumbenti all'Amministrazione* per le operazioni che le vengano richieste è stato rilevato che, nel caso di reimpiego di titoli scaduti con rinnovo della precedente intestazione, l'Amministrazione non può rifiutarsi di comprendere nella intestazione stessa le avvertenze relative alla provenienza del titolo, quando la parte, per un suo legittimo interesse, ne faccia esplicita richiesta.

In materia di *adempimenti formali* si è ritenuta di rigore la prescrizione secondo la quale l'autentica apposta da un agente di cambio o da un notaio accreditato presso il debito pubblico alla dichiarazione di consenso al tramutamento del titolo da nominativo al portatore deve contenere l'attestazione formale che al notaio consta la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

In materia di *annullamento dei titoli di pagamento* si è poi reso necessario far notare che l'annullamento di mandati legittimamente emessi, in ordine ai quali sia intervenuta l'opposizione del visto, deve risultare in ogni caso da formale provvedimento da sottoporsi anche esso al visto della Corte.

In materia di *pagamento degli interessi* si è dovuta richiamare ripetutamente l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di non attenersi alle sole risultanze dei fogli di ruolo, poiché le incompiutezze di tali risultanze, dovute ad omissioni incorse dalle Tesorerie competenti, avevano portato ad accertare in sede di controllo duplicazioni di pagamenti delle rate di interessi.

§ 3. — IL DOPPIO DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

7. — *L'attività esplicata dall'apposito Ufficio della Corte.* — La necessità di costituire e mantenere a fianco dell'originale del Gran Libro del debito pubblico un duplicato di esso è stata ampiamente comprovata dagli ultimi eventi di guerra. Sono note, infatti, le vicissitudini subite dall'originale del Gran Libro, ed è altresì noto che per un certo tempo esso fu interamente sostituito dal duplicato esistente presso la Corte dei conti, che consentì di evitare la paralisi delle operazioni sui titoli di Stato e il conseguente disagio economico di migliaia e migliaia di creditori.

Il duplicato che la Corte dei conti detiene consente invero all'apposito Ufficio, sulla base di note periodicamente trasmesse dalla Direzione generale del debito pubblico, di curare la trascrizione integrale di tutte le operazioni sui titoli nominativi e di assicurare la piena concordanza con gli atti originali: trattasi di ben 3.500 voluminosi registri.

Nei tre esercizi in esame il lavoro dell'Ufficio « Doppio Gran Libro », reso più complesso dalla necessità di sopperire alle straordinarie esigenze determinate dalla guerra, è proseguito con alacre ritmo. Basti considerare che nel triennio sono state eseguite ben 472.000 trascrizioni. E se ancora non si è reso possibile conseguire un aggiornamento completo, quale può essere offerto dalla simultaneità con le iscrizioni fatte sull'originale, con le conseguenti variazioni, può ben dirsi che il duplicato è pienamente in grado di assolvere alle finalità documentarie per cui venne istituito.

È peraltro da segnalare la esigenza che l'Amministrazione del debito pubblico, che utilmente si è avvalsa e si avvale tuttora del Doppio del Gran Libro, per le sue necessità funzionali, essendosi superate ormai le eccezionali contingenze, fornisca con ogni sollecitudine al competente ufficio gli elementi indispensabili per la regolare tenuta e per il tempestivo aggiornamento degli atti. A tal fine, per suggerimento degli Uffici di controllo della Corte, si è adottato l'opportuno accorgimento di sostituire al sistema della trasmissione delle copie a *fascicoli completi* la trasmissione delle copie a *fogli completi*, indipendentemente dal rigoroso ordine progressivo numerico delle iscrizioni, e di ridurre il formato dei *fogli* in modo che ognuno comprenda una sola iscrizione. Tale ultimo accorgimento, adottato in occasione dell'emissione dei nuovi buoni del Tesoro 5 per cento di scadenza 1959, ha portato buoni risultati. Ed il vantaggio dell'invio dei *fogli* in luogo dei *fascicoli* si rende evidente ove si consideri che questi comprendevano da un minimo di venti ad un massimo di centoventi iscrizioni, spesso di non facile esito per i molteplici adempimenti cui sono soggette le iscrizioni stesse, sì che di sovente accadeva che la sospensione o il ritardo di una sola operazione impedisse o ritardasse l'aggiornamento di molte altre.